

NOTIF.
SENT



38569 / 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Dott. VINCENZO ROMIS *rel*
- Dott. FAUSTO IZZO
- Dott. UMBERTO MASSAFRA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. *1116/2010*
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 6107/2010
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mette conto sottolineare che nelle more della pendenza del ricorso del Grandini è entrata in vigore la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza

2

Mani

stradale" che, tra l'altro, ha apportato modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada ed ha introdotto, nello stesso codice, l'art. 224 ter (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato").

Orbene, posto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 609 c.p.p., la Corte di Cassazione "decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", bisogna innanzi tutto porsi l'interrogativo se la citata novella possa esplicare i suoi effetti anche in relazione alla concreta fattispecie.

La risposta è senz'altro positiva, per le ragioni di seguito indicate.

Lo specifico richiamo negli artt. 186 e 187, come novellati, all'art. 224 ter - introdotto, come detto, proprio dalla richiamata legge n. 120/2010 - induce a ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che alla confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nonché per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, debba ora riconoscersi natura di sanzione (accessoria) amministrativa, e non più penale come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25 febbraio 2010, Rv.247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

Sulla scorta delle nuove disposizioni normative (art. 33 della L. 120/2010, che ha modificato gli artt. 186 e 187 C. d. S.), deve pertanto escludersi che, in vista della confisca, possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc.pen., apparendo pacifico, in base all' iter disegnato nell'art. 224 ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non può essere disposto dal giudice penale, ma deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa, stante, appunto, il chiaro tenore letterale della norma citata.

Ciò premesso quanto alle linee essenziali della legge in materia di reati ex artt. 186 e 187 C. d. S., rileva il Collegio che l'entrata in vigore della (ennesima) modifica - introdotta, in particolare, nell'ottica di meglio contrastare il fenomeno del *drive drinking* - pone rilevanti problemi interpretativi per quel che concerne i procedimenti in corso riguardanti confische,

ovviamente di natura penale, già disposte con sentenza, non definitiva, di condanna per i reati in questione, nonchè per i procedimenti cautelari reali relativamente ai quali è *sub iudice* l'accertamento della legittimità o meno del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca (in precedenza ritenuta di natura penale) in caso di condanna per i reati stessi: ciò in mancanza di disposizioni transitorie.

La nuova normativa ha comportato certamente una modifica sostanziale dell'istituto di riferimento (il sequestro), che non ha più natura penale, ma amministrativa, ed il cui presupposto legittimante, perciò, non è più da rinvenire nel disposto dell'art. 321, 2° c., c.p.p.; ne deriva, che la legittimità di quel provvedimento impositivo della misura non può più essere delibato, oggi, alla stregua dei presupposti penali ritenuti sussistenti al momento della sua imposizione, ma solo nei suoi risvolti e nelle sue connotazioni amministrative. La modifica dell'istituto in argomento ha comportato, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice penale, il quale è privo ora di potere cognitivo al riguardo.

Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.

Non può invece ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione.

Deve peraltro essere assicurato all'interessato il compiuto esercizio del suo diritto al vaglio, nella sede amministrativa cui la nuova legge ha attribuito competenza esclusiva in tema di sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, della fondatezza o meno della tesi circa l'asserita appartenenza del veicolo a persona estranea al reato: affinché ciò sia reso possibile, al ricorrente deve essere notificata copia della presente sentenza ai fini dell'eventuale opposizione ex art. 205 del codice della strada.


P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la notifica di copia della presente sentenza al ricorrente.

Roma, 22 settembre 2010


Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Graziana Campanato)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 - NOV. 2010



Il Funzionario Giudiziale
Giosè Maria TIBERIO

4